

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.**

**Art. 55**

*(Modifica all' articolo 5 della legge regionale 1/2007 )*

1. Al comma 77 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole << ricercatori italiani e stranieri. >> sono aggiunte le seguenti: << Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento. >>.